

PARERE n.46 del 16/12/2024
DEL REVISORE DEI CONTI DELL'UNIONE VALLI E DELIZIE

sulla costituzione del Fondo per la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni dirigenziali, di cui all'art. 57 del CCNL 17.12.2020 per l'anno 2024 e sull'ipotesi di CCI parte economica anno 2024 per il personale dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie

Il Revisore Unico dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Coloretto Dott. Massimiliano, espone quanto segue:

Premesso che con prot. Unione n. 41404 del 13/12/2024 è stata trasmessa al Revisore dei Conti, la seguente documentazione, al fine della certificazione della rideterminazione della costituzione del Fondo per la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni dirigenziali, di cui all'art. 57 del CCNL 17.12.2020 per l'anno 2024 e dell'ipotesi di CCI parte economica anno 2024 per il personale dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie:

- La delibera di G.U. n. 38 del 03/07/2024 avente ad oggetto "Costituzione Fondo per la Retribuzione di Posizione e di Risultato del personale dirigenziale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie Anno 2024 - Linee di indirizzo alla Contrattazione Integrativa - anno 2024";
- La delibera di G.U. n. 73 del 06/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Costituzione Fondo per la Retribuzione di Posizione e di Risultato del personale dirigenziale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie Anno 2024 - Linee di indirizzo alla Contrattazione Integrativa - anno 2024 - Integrazione deliberazione G.U. n. 38/2024";
- L'ipotesi di CCI parte economica 2024 per il personale dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie sottoscritta il 10/12/2024;
- Il prospetto analitico di verifica complessiva del limite del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 per l'anno 2024;

Visto il CCNL 1998/2001 – Area della Dirigenza – sottoscritto il 23/12/1999;

Dato atto:

- che in data 22/02/2006 è stato sottoscritto il CCNL 2002/2003 relativo all'area dirigenziale del comparto Enti Locali;
- che in data 14/05/2007 è stato sottoscritto il CCNL 2004/2005 relativo all'area dirigenziale del comparto Enti Locali;
- che in data 22/02/2010 è stato sottoscritto il CCNL relativo al quadriennio 2006/2009 ed al biennio economico 2006/2007 dell'area dirigenziale del comparto Enti Locali;
- che in data 03/08/2010 è stato sottoscritto il CCNL 2008/2009 relativo all'area dirigenziale del comparto Enti Locali;

Rilevato che in data 17/12/2020 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area delle funzioni Locali, triennio 2016/2018;

Visti:

- l'art. 8, comma 6 del C.C.N.L. 17.12.2020, recante "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.";
- l'art.40, comma 3 quinquies del D.Lgs. 30/3/2001, n.165 (testo unico pubblico impiego) testualmente dispone che "...Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti

risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate....”;

- l’art.40, comma 3 sexies dello stesso decreto prevede che “a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all’art.40bis, comma 1”;
- l’art. 40 bis del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall’art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

Preso atto:

- che per effetto delle modifiche introdotte con il comma 456, dell’art.1, della Legge 147/2013 (*Legge di stabilità 2014*) all’art.9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014, l’operatività del primo periodo dell’articolo 9, comma 2bis, del citato decreto, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall’anno 2015 i conseguenti risparmi di spesa, che altrimenti sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014;
- che nella legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) era stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *“nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...], a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;
- che l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato:
*“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, **l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale**, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016”*;

Visti:

- l’art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), al comma secondo ultimo paragrafo recita

testualmente che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

- il D.M. 17 marzo 2020, emanato in attuazione dell'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), in cui nelle premesse si specifica che in merito al limite del trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

RISCONTRATO che l'art. 33, *comma 2*, del D.L. n. 34 del 30.04.2019 e ss.mm.ii., con l'approvazione del Decreto attuativo del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno del 17/03/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27/04/2020, nonché con la successiva circolare esplicativa (ULM_FP-0000974-A-08/06/2020), **e' applicabile solo ai Comuni e non alle Unioni**;

Visto l'art. 57 del CCNL comparto FL 17/12/2020 che disciplina la costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente in cui si stabilisce che gli enti costituiscono annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è costituito con le risorse indicate al comma 2 dello stesso articolo;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 25 del 19.07.2012;

Visto l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/00;

Dato atto che l'Unione risulta rispettare il principio di contenimento della spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, comma 562 della Legge n. 296 del 27.12.2006 nonché del disposto normativo di cui all'art. 32 comma 5 del TUEL, in termini di consuntivo ed in via previsionale, come risulta da diverse analisi effettuate nel corso dell'anno dal Servizio Risorse Umane dell'Unione;

Dato Atto che il Fondo della per la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni dirigenziali, di cui all'art. 57 del CCNL 17.12.2020 per l'anno 2024 era già stato certificato positivamente con verbale n. 32 del 30/05/2024;

Rilevato che si è reso necessario rideterminare il Fondo suindicato a seguito dell'applicazione del nuovo CCNL per il personale dirigente del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16/07/2024 e dell'esatta quantificazione dei compensi previsti da specifiche disposizioni di legge;

Analizzata attentamente la documentazione trasmessa;

Dato Atto che:

- con deliberazione G.U. n. 76 del 12/12/2017 si procedeva alla Costituzione ex novo del Fondo per la Retribuzione di Posizione e di Risultato del personale dirigenziale a tempo indeterminato e a tempo determinato su posto vacante in dotazione organica (posti istituiti in D.O.) dell'Unione Valli e Delizie - Anno 2017 ad esclusione dei posti previsti in D.O. coperti attraverso il comando del personale dai comuni, previo parere del 09.11.2017, assunto al protocollo in data 05.12.2017 al n. 33682, espresso dal Revisore dei Conti dell'Unione;
- il fondo costituito ex novo con la menzionata deliberazione G.U. 76/2017 risultava così determinato:

Fonti di finanziamento:	Importo anno 2017
CCNL 23.12.1999 ART. 26 Comma 3 Parte stabile	€ 55.610,11*

Preso atto:

- che il tetto massimo del Fondo del personale dirigenziale dell'Unione Valli e Delizie dall'anno 2018, è determinato in complessivi € 55.610,11 (limite anno 2017, in quanto fondo costituito ex novo nel medesimo anno, con riduzione contestuale dei limiti negli enti dell'Unione), al netto delle eventuali voci "escluse" dal calcolo per la verifica del rispetto del limite (es. economie anno precedente, ecc.);
- che con delibera di G.U. n. 58 del 30.09.2021 con cui è stata approvata la modifica al Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2021/2023 di cui alla delibera di G.U. n. 16 del 07.04.2021, si è stabilito, per quanto riguarda l'Unione di far fronte alla cessazione del dirigente del Settore Tecnico del Comune di Portomaggiore, comandata all'Unione per la direzione del Settore Programmazione Territoriale e del Settore Suap, attraverso l'assunzione presso l'Unione di un dirigente a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 per la direzione del Settore Programmazione Territoriale e del Settore SUAP, da unificarsi in un unico Settore denominato Settore Programmazione Territoriale da gennaio 2022;
- che con l'accordo SP 77/2021 prot. Unione n. 28877 del 04/10/2021, sottoscritto tra l'Unione Valli e Delizie e gli enti aderenti, è stata prevista la possibilità di cedere tra enti parte del limite del trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, soprattutto del personale dirigente, nel caso di gestione associata di servizi e/o di funzione conferite in Unione nel rispetto dei CCNL vigenti, stabilendo che la quantificazione della quota ceduta verrà definita dall'ente cedente nell'ambito degli atti di costituzione delle risorse del salario accessorio che verrà recepita dall'ente beneficiario;
- che con delibera di G.C. del Comune di Portomaggiore n. 74 del 29.09.2021 è stata disposta, la cessione da parte di Portomaggiore del limite del trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 all'Unione dei Comuni Valli e Delizie per un importo pari a € 10.000,00, a decorrere dall'anno 2022, al fine di consentire l'adozione degli atti da parte dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per la piena attuazione delle scelte organizzative che prevedono l'assunzione presso l'Unione, invece che con comando dal Comune di Portomaggiore, di un dirigente a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 per la direzione del Settore Programmazione Territoriale e del Settore SUAP;
- che il Comune di Portomaggiore con nota assunta a prot. 16836 del 23/05/2024 ha comunicato la necessità di ridefinire per l'anno 2024 la quota del limite del trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 ceduta da parte di Portomaggiore all'Unione dei Comuni Valli e Delizie in € 1.666,67 (anziché € 10.000,00) essendo subentrate nuove esigenze conseguenti all'assunzione di un dirigente tecnico a tempo indeterminato ed all'attivazione di una gestione associata con il Comune di Argenta dell'ufficio di Dirigente del Settore Tecnico da marzo 2024;
- che con la delibera di G.U. n. 58 del 30.09.2021 è stato altresì disposto che, al fine di consentire la remunerazione della nuova posizione dirigenziale, ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera e) del CCNL 17/12/2020 nel rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, verranno utilizzati i risparmi connessi alla mancata istituzione di posizioni organizzative per un valore di € 11.208,79 discendente da una diversa organizzazione dei servizi;
- che l'importo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, in seguito alla revisione dell'assetto delle stesse operante dall'01.01.2022 e delineata con delibera di G.U. n. 70 del 17.12.2021, ai sensi dell'art. 15 del CCNL 21.05.2018, ammonta a € 56.791,21;
- che con la medesima delibera di G.U. n. 70/2021 si congelava la posizione organizzativa n. 1 correlandola agli esiti del processo di conferimento di nuove funzioni in Unione nonché a nuove esigenze organizzative;

- che per l'anno 2024, in attesa del concretizzarsi di nuove scelte in merito all'organizzazione dei servizi, anche a seguito delle elezioni amministrative che coinvolgono 2 enti facenti capo all'Unione, si è deciso di non prevedere l'attivazione della posizione congelata n.1 e conseguentemente ridurre le risorse destinate alle retribuzioni di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative/Incarichi di Elevata qualificazione dell'importo pari importo € 11.208,79=, rideterminando il Fondo 2024 in complessivi € 45.582,42;
- che l'ente ha ritenuto inoltre di destinare la quota di limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, derivante dalla rideterminazione per il solo anno 2024 dell'assetto degli incarichi di elevata qualificazione/posizioni organizzative, per l'importo pari a € 8.333,33 alla remunerazione della nuova posizione dirigenziale per la direzione del Settore Programmazione Territoriale prevista dal Piano triennale dei fabbisogni di cui alla delibera di G.U. n. 58 del 30.09.2021 e concretizzata a far data dal 01/02/2022, non finanziata dalla cessione della quote di limite da parte del Comune di Portomaggiore per l'anno 2024;
- che pertanto **il tetto massimo del Fondo del personale dirigenziale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie** è rideterminato **per l'anno 2024** in complessivi **€ 76.818,90** (€ 55.610,11+ €11.208,79+€ 8.333,33+€1.666,67), al netto delle eventuali voci "escluse" dal calcolo per la verifica del rispetto del limite (es. economie anno precedente, ecc.) come previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

Rilevato che il Fondo per la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni dirigenziali, di cui all'art. 57 del CCNL 17.12.2020, dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, oggetto della presente certificazione, tenuto conto del limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 e della rideterminazione a seguito dell'applicazione del nuovo CCNL per il personale dirigente del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16/07/2024 e dell'esatta quantificazione dei compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, è quantificato **per l'anno 2024** in complessivi **€ 82.170,82;**

Rilevato che nella quantificazione di cui sopra è stato contemplato:

- l'incremento di cui all'art. 57 del CCNL 17/12/2020, ai sensi del comma 2 lett. e) dello stesso articolo, sussistendone la relativa capacità di bilancio, al fine consentire la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato della nuova posizione dirigenziale del Settore Programmazione Territoriale, della quota complessiva di € 21.208,79, di cui € 1.666,67 corrispondente alla cessione del limite del trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, da parte del Comune di Portomaggiore ai sensi dell'accordo SP 77/2021 prot. Unione n. 28877 del 04/10/2021 ed € 19.542,12 corrispondente, ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, ai risparmi conseguenti alla revisione complessiva delle posizioni organizzative dell'ente per l'anno 2024;
- l'incremento di cui all'art. 57 del CCNL 17/12/2020, ai sensi del comma 2 lett. b), per il riconoscimento dei compensi previsti per specifiche disposizioni di legge, per un importo complessivo pari a € 1.468,54;
- l'incremento di cui all'art. 39 comma 3 del CCNL 16/07/2024, quota non sottoposta al limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. n. 75/2017, per una somma pari a € 302,32;

Rilevato che le risorse residuali degli incrementi del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 39 c. 2 del CCNL 16/07/2024 e gli incrementi previsti dall'art. 39 comma 3 del medesimo CCNL per le annualità 2021, 2022, 2023 da destinare, a titolo di arretrati contrattuali, alla retribuzione di risultato come previsto dal nuovo CCNL in proporzione al valore teorico della retribuzione di risultato spettante per ciascuna posizione dirigenziale per ciascun anno di riferimento, ammontano a complessivi **€ 2.871,92;**

Preso atto che viene destinata a titolo di previdenza-assistenza una quota delle entrate da sanzioni codice della strada per l'anno 2024 a favore del Comandato di Polizia Locale ai sensi dell'articolo 208, comma 2, lett. a) del D.Lgs.285/1992 ss.mm.ii. e dell'art. 59 comma 1 lett. A) del CCNL 17/12/2020, pari a complessivi € 5.000,00 (al netto degli oneri riflessi connessi);

Preso atto altresì che risulta rispettato il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, con riferimento al concetto di salario accessorio complessivo (dirigenti, personale non dirigente, straordinario e segretario);

Vista la normativa vigente in materia di personale degli EE. LL.;

Verificato:

- che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, opportunamente adeguata ai contenuti del nuovo CCNL sottoscritto il 21/05/2018 ;
- che il fondo per l'anno 2024 è stato costituito in conformità alla normativa vigente e risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- che l'ipotesi di CCI parte economica 2024 per il personale dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la compatibilità dei costi dell'ipotesi sottoscritta il 10/12/2024 di CCI parte economica 2024 per il personale dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ed i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo;

CERTIFICA POSITIVAMENTE

- la costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di cui all'art. 57 del CCNL 17.12.2020 dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per l'anno 2024, come rideterminata a seguito dell'applicazione del nuovo CCNL per il personale dirigente del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16/07/2024 e dell'esatta quantificazione dei compensi previsti da specifiche disposizioni di in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio;
- la compatibilità dell'ipotesi sottoscritta il 10/12/2024 parte economica 2024 per il personale dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e contrattuali;
- Il rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, delle somme inerenti il salario accessorio con riferimento al concetto di salario accessorio complessivo (dirigenti, personale non dirigente, straordinario e segretario);

Il Revisore Unico

Dott. Coloretti Massimiliano
Documento firmato digitalmente